

BStGer TPF 2008 3 vom 1. Januar 2008

Bundesstrafgericht, 2008-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_TPF_2008_3

FR: TPF TPF 2008 3 du 1 janvier 2008

IT: TPF TPF 2008 3 del 1 gennaio 2008

Regeste

Telefonüberwachung;Mitteilungsverzicht.

Erwägungen

E. 5

particolare la sicurezza interna o esterna, la lotta contro la criminalità organizzata, oppure se tale comunicazione esporrebbe terzi a seri rischi (art. 10 cpv. 3 let. a e b LSCPT). La possibilità di differire la comunicazione si giustifica allorquando il motivo opposto a tale informazione non ha carattere duraturo; ad esempio allorquando la medesima potrebbe mettere in pericolo altre inchieste penali in corso. In questi casi, è prassi fissare dei termini o delle condizioni affinché l'autorità possa rivalutare più tardi la situazione e verificare se il mantenimento del segreto continua a giustificarsi o meno. Se, invece, il motivo che si oppone alla comunicazione ha carattere duraturo, è possibile prescindervi. Ciò è il caso, in particolare, quando è in pericolo la vita di una terza persona oppure quando sussiste un pericolo serio e durevole per la sicurezza pubblica. Al proposito è importante osservare che la comunicazione di una misura di sorveglianza deve costituire la regola e che la rinuncia deve rappresentare l'assoluta eccezione (HANSJAKOB, op. cit., n. 31 ad art. 10 LSCPT; TPF 2004 18 consid. 1). Inoltre, la comunicazione relativa a una sorveglianza deve avvenire al più tardi prima della conclusione dell'istruttoria o prima della desistenza dal procedimento. Non si entra nel merito di domande di differimento o di rinuncia alla comunicazione che vengono presentate in precedenza (TPF 2004 18 consid. 3).

Nel caso concreto, il MPC asserisce d'aver disposto la sospensione del procedimento penale nei confronti di tale D. e di sua moglie, questi ultimi oggetto, insieme a A., delle due precedenti domande di sorveglianza telefonica autorizzate dal Presidente della I Corte dei reclami penali (...). Per contro, nella domanda qui in esame l'autorità inquirente non fa alcun riferimento né ad un'eventuale imminente conclusione dell'istruttoria né ad una desistenza, nell'immediato futuro, dal procedimento avviato nei confronti del A. Di conseguenza, richiamata la precitata giurisprudenza di questo Tribunale (TPF 2004 18), non è dato entrare nel merito della presente domanda di rinuncia alla comunicazione.

Peraltro, nella denegata ipotesi in cui la domanda in questione fosse ricevibile, la stessa andrebbe comunque respinta. In effetti, il MPC ha motivato la richiesta in esame con il fatto che le informazioni ottenute tramite le misure di sorveglianza autorizzate non sono utilizzate a scopi probatori e che la mancata comunicazione sarebbe giustificata da motivi preponderanti di interesse pubblico, in particolare la lotta contro la criminalità organizzata. Senonché, nella fattispecie, l'autorità inquirente non ha fornito alcun elemento probante a sostegno di quanto da lei argomentato, limitandosi ad affermare genericamente la necessità di tutelare lo svolgimento di non me-

E. 6

glio precisati accertamenti da parte delle autorità svizzere ed italiane. Inoltre, il MPC non ha sostanziato i motivi per i quali tali accertamenti risulterebbero compromessi da un'eventuale comunicazione delle misure di sorveglianza in questione, premesso altresì che la sola necessità di mantenere la segretezza sulle attività dell'autorità inquirente non giustifica, di per sé, una rinuncia alla comunicazione (HANSJAKOB, op. cit., n. 36 ad art. 10 LSCPT). Infine, il mantenimento del segreto sugli accertamenti in corso non appare costituire un motivo di carattere duraturo. Infatti, la segretezza di tali accertamenti risulterebbe compromessa dall'esecuzione dei provvedimenti richiesti in via rogatoriale dalle autorità italiane (domanda che il MPC ha dichiarato d'aver accolto), i quali prevedono, fra le altre cose, l'interrogatorio e la perquisizione dell'abitazione del A. nonché la perquisizione della B. SA, società di cui quest'ultimo è per l'appunto direttore e vicepresidente. Di conseguenza, nel caso concreto appare eventualmente ammissibile il solo differimento della comunicazione (TPF 2005 199). Per sovrabbondanza, giova ricordare che un differimento della comunicazione è possibile anche in caso di sospensione dell'istruttoria svizzera ma di proseguimento di quella estera, nella misura in cui le informazioni acquisite nell'ambito della sorveglianza non siano trasmesse all'autorità estera (TPF 2006 229). Tenuto conto di quanto precede, rammentato segnatamente il carattere assolutamente eccezionale di una rinuncia alla comunicazione, per i motivi suesposti la domanda in questione avrebbe comunque dovuto, nella misura della sua ricevibilità, essere respinta.

Di conseguenza, il MPC è tenuto a comunicare a A. – al più tardi prima della conclusione dell'inchiesta penale o della sospensione della procedura – motivo, genere e durata della sorveglianza attuata nei suoi confronti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.